

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2291

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CARON)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
recante norme in materia di collocamento e accertamento
dei lavoratori agricoli

Seduta del 3 febbraio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge, che si sottopone all'esame del Parlamento per la conversione in legge, è inteso a sostanziali interventi in favore dei lavoratori agricoli, secondo la duplice direttrice dell'introduzione di una nuova disciplina dell'avviamento al lavoro e della adozione di un più rigoroso procedimento nell'accertamento dei diritti previdenziali.

Il substrato sociale del provvedimento è da porre in relazione con talune arretratezze della nostra agricoltura, che, benché non generalizzate, si sono vivamente segnalate all'opinione pubblica ed alla attenzione del Governo, anche di recente e con manifestazioni assai dolorose che hanno imposto di provvedere senza ulteriori indugi.

Un particolare profilo di urgenza è derivato poi dalla necessità di porre rimedio alla

carenza legislativa verificatasi il 31 dicembre scorso, con la cessazione dell'efficacia delle norme introdotte con la legge 5 marzo 1963, n. 322. Tale legge, adottata per far fronte alla situazione determinatasi nelle province del meridione e delle isole a seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 1962, n. 65, stabilì sostanzialmente la validità degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di quelle province, relativi all'anno 1960, l'iscrizione nei quali costituisce — com'è noto — titolo per l'ammissione al godimento delle prestazioni delle varie forme previdenziali e assistenziali.

La Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'accertamento presuntivo, basato sul cosiddetto criterio dell'ettaro-coltura, ancora seguito nelle province suddette per l'individuazione dei lavoratori agricoli e

delle relative posizioni previdenziali, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59. Si era così presentata la necessità di introdurre, in una parte del territorio nazionale caratterizzata da condizioni economiche e sociali particolarmente difficili, un regime transitorio in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, evitando così una brusca estensione del sistema vigente nelle più favorite province del centro e del nord. Sistema, quest'ultimo, basato sull'accertamento effettivo — e quindi non presuntivo — delle giornate di lavoro prestate dai singoli lavoratori agricoli.

Il regime transitorio della legge 5 marzo 1963, n. 322, destinato ad operare sino alla fine dell'annata agraria 1964-65, si è poi protratto a tutto il 1969 per effetto delle proroghe contenute nelle leggi 18 dicembre 1964, n. 1412 e 12 marzo 1968, n. 334.

Pertanto, si è posta la necessità di intervenire per evitare che i lavoratori del meridione e delle isole, per effetto della carenza di norme sulla compilazione degli elenchi nominativi, venissero a trovarsi esclusi dal godimento delle prestazioni previdenziali, nonché la necessità di risolvere il problema, già per troppi anni rimasto insoluto, di dare una definitiva sistemazione alla materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli; sistemazione valida per tutto il territorio nazionale ed improntata a criteri di obiettività ed al principio della partecipazione degli amministratori alla funzione pubblica che si sostanzia nell'accertamento stesso.

Alla prima esigenza si è fatto fronte con la proroga del regime transitorio al 31 dicembre 1970, indispensabile, tra l'altro, per la pratica attuazione di una nuova disciplina.

Alla seconda si è inteso corrispondere introducendo una disciplina dell'accertamento dei lavoratori agricoli fondata — in coerenza tra l'altro con il rinvio al principio dell'accertamento effettivo contenuto nella surricordata sentenza della Corte costituzionale — sulle risultanze del collocamento.

È evidente, a questo punto, uno dei motivi per i quali il decreto-legge ha introdotto anche, ed anzitutto, una nuova disciplina dell'avviamento dei lavoratori agricoli. Una disciplina particolare che, giustificata dalle peculiari caratterizzazioni dell'agricoltura rispetto agli altri settori produttivi, rimane peraltro in armonia con le norme sul collocamento, contenute nello statuto dei diritti dei lavoratori, approvato — come è noto — dal

Senato, le quali introdurranno, peraltro, un principio di portata generale.

Non mancano, ovviamente, altri motivi che giustificano una specifica disciplina del collocamento in agricoltura: questo settore, infatti, presenta ancora larghe aree di disoccupazione e sottoccupazione; in esso prevalgono numericamente aziende di ridotte dimensioni, sovente caratterizzate da frammentazione colturale; ne conseguono precarietà e saltuarietà dei rapporti di lavoro; in alcune zone sopravvivono anacronistiche forme di reclutamento, quali il « mercato di piazza » ed il « caporalato », che si prestano a discriminazioni ed a interessate intermediazioni tra datore di lavoro e lavoratore.

Sulla scorta delle motivazioni suesposte, il provvedimento contempla un adattamento della disciplina generale del collocamento alle esigenze proprie dell'agricoltura, ispirato ai seguenti principi:

tutte le assunzioni, salvo limitate eccezioni, devono avvenire per il tramite delle apposite sezioni degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

la richiesta di manodopera deve essere numerica; tuttavia, nei casi in cui sia particolarmente rilevante l'elemento fiducia nel rapporto di lavoro, è ammessa la richiesta nominativa;

la gestione del collocamento rimane affidata — in modo esclusivo, e quindi, con il divieto di ogni forma di mediazione anche gratuita — a pubblici uffici, vale a dire alle sezioni suindicate; tuttavia a queste vengono affiancate commissioni composte da rappresentanti delle categorie interessate, munite di poteri deliberativi e, pertanto, tali da realizzare la partecipazione non solo formale dei sindacati alla stessa gestione del collocamento;

il collocamento non rimane circoscritto alla funzione dell'avviamento, ma diviene strumento di politica della manodopera; sono previsti, infatti, periodici accertamenti del fabbisogno qualitativo e quantitativo della manodopera stessa.

La partecipazione dei sindacati, di cui si è detto sopra, si realizza a livello regionale, provinciale e locale — cioè, in quest'ultimo caso, a livello delle sezioni di collocamento, che non sono necessariamente comunali, potendo essere anche zionali e frazionali (articolo 11, n. 2, della legge 22 luglio 1961, n. 628) — attraverso organi collegiali istituiti presso gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sezioni prevalentemente interessate all'agricoltura, deno-

minati, appunto, commissioni regionali, provinciali e locali per la manodopera agricola.

È proprio avuto riguardo a queste ultime commissioni, che appare evidente lo stretto legame tra il collocamento e l'accertamento ai fini previdenziali dei lavoratori agricoli. Infatti, alle Commissioni locali viene affidato il delicato ed importante compito di partecipare alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, previsti dall'articolo 12 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949; elenchi che — come si è detto — condizionano il godimento delle prestazioni previdenziali.

Al servizio per i contributi agricoli unificati rimangono attribuiti, in materia, compiti di accertamento relativi ai lavoratori autonomi e compiti di controllo riferentisi agli elenchi nominativi in generale; il decreto-legge, peraltro non ha inciso sulle attribuzioni in materia di accertamento contributivo, già spettanti al servizio.

È da evidenziare, peraltro, che, in origine, la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori era stata affidata dal citato articolo 12 del regio decreto-legge del 1940 alle organizzazioni sindacali, e, successivamente, per effetto dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, a speciali commissioni comunali, composte anche da rappresentanti di categoria; tale compito, infine, era stato trasferito al servizio suddetto dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1308, che conservava alle commissioni comunali, di cui al decreto legislativo luogotenenziale n. 75 del 1945, la facoltà di apportare modifiche agli elenchi, sia pure entro il breve termine di 30 giorni. Con l'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 334, infine, le attribuzioni della commissione venivano limitate all'espressione di pareri e alla formulazione di proposte.

Il presente provvedimento rappresenta, pertanto, una sorta di ritorno alle origini, peraltro ben giustificato dalla presenza sempre più fattiva e responsabile delle organizzazioni sindacali nella vita pubblica del nostro paese.

Giova subito chiarire che l'affidamento della compilazione degli elenchi alle istituende Commissioni locali è circondato da rigorose cautele, tali da mettere al sicuro da disfunzioni ed abusi. Ciò anzitutto, attraverso l'ancoraggio alle risultanze obiettive del collocamento e, poi, attraverso un intervento del servizio per i contributi agricoli unificati, nella fase finale del procedimento, atto a condizio-

nare la pubblicazione e quindi l'esecutività degli elenchi all'esperimento di controlli e denunce.

Tutto quanto precede offre una generale visione del provvedimento, la dettagliata esposizione che segue, riferita ai singoli articoli consentirà di evidenziarne particolari aspetti.

L'articolo 1 individua l'area di applicazione della speciale disciplina del collocamento introdotta. Essa è delimitata in modo da lasciare inalterato il vigente principio dello inquadramento dei lavoratori in funzione della natura dell'impresa. Unica innovazione è la qualificazione agricola, ai soli fini del collocamento, dei lavoratori assunti da imprese non agricole per la raccolta dei frutti acquistati prima del loro distacco. E ciò per evitare che venga a determinarsi una situazione di concorrenzialità tra lavoratori svolgenti la medesima attività di raccolta dei prodotti agricoli. Rimane impregiudicato il problema dell'inquadramento delle cosiddette imprese marginali dell'agricoltura, contemplato dallo articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334; articolo che, peraltro, in altra parte del provvedimento (art. 19) viene indicato come vigente.

Gli articoli 2 e 3 concernono la Commissione regionale per la manodopera agricola. Tale Commissione è precipuamente destinata a costituire il mezzo di collegamento con gli organi della programmazione, ed in tale prospettiva si giustifica l'annuale formulazione della previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola nonché la partecipazione ai lavori della Commissione di un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica ed il correlativo inserimento del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro — presidente della Commissione — nel Comitato suddetto.

Non abbisognano di particolare illustrazione le altre disposizioni sulla composizione e costituzione della Commissione regionale; quanto ai compiti, giova evidenziare quello di cui al n. 3 dell'articolo 3, che è preordinato alla realizzazione di una mobilità territoriale dei lavoratori agricoli maggiormente disciplinata e produttiva.

Gli articoli 4 e 5 riguardano la Commissione provinciale per la manodopera agricola, da istituirsi presso ogni Ufficio provinciale del lavoro nonché presso gli Uffici regionali che operano come provinciali con riferimento alla provincia del capoluogo di regione.

La Commissione provinciale si segnala precipuamente come strumento di partecipazione delle categorie interessate sia alla gestione del

collocamento, sia alle decisioni sui ricorsi in materia di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; in questa ultima ipotesi, sono salvaguardati anche gli interessi degli enti erogatori attraverso la presenza di un rappresentante dell'INPS e di uno dello INAM.

I compiti fondamentali della Commissione in materia di collocamento riguardano l'individuazione delle categorie di lavoratori per le quali è ammessa la richiesta nominativa, la disciplina dell'accertamento delle capacità professionali dei lavoratori da parte della sezione nonché la disciplina dei turni di lavoro a rotazione.

La Commissione stabilisce, inoltre, le località in cui — in deroga alla regola generale dell'avviamento in ragione dell'anzianità di iscrizione nella lista di collocamento — l'avviamento stesso può avvenire tenuto conto dello stato di bisogno; correlativamente la Commissione fissa i criteri per la valutazione del bisogno.

L'articolo 6 contempla l'istituzione della Commissione locale per la manodopera agricola presso le sezioni che, per dimensioni operative o per la prevalente destinazione produttiva della relativa circoscrizione territoriale, raggiungano un certo grado di implicazione con i problemi del mercato di lavoro dell'agricoltura. In tal modo viene evitata la creazione di strutture inutili, senza pregiudicare, peraltro, l'accessibilità agli organi da parte dei lavoratori e la loro funzionalità, alla quale ultima, inoltre, è preordinato il maggior numero di componenti previsto per le Commissioni da istituire presso le sezioni cui sono riferibili più di 500 iscritti negli elenchi nominativi.

Alla presidenza della Commissione locale è preposto il dirigente della Sezione a riconferma, e maggior garanzia, della statualità della gestione del collocamento, non inficiata dalla partecipazione sindacale.

Il richiamo al disposto del comma quarto dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264 — previsto anche per le richieste delle designazioni dei rappresentanti sindacali necessarie per la costituzione delle Commissioni regionali e provinciali (articoli 2 e 4) — consente di superare eventuali resistenze e ritardi, da parte delle organizzazioni sindacali, nella formulazione delle designazioni stesse.

Le attribuzioni della Commissione locale, previste dall'articolo 7, concernono essenzialmente gli avviamenti a seguito di richiesta nominativa, le previsioni del fabbisogno di manodopera ed, infine, la compilazione degli

elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti ed assimilati.

Per i primi avviamenti, qualora intenda derogare dalla regola dell'anzianità di iscrizione nella lista, la Commissione delibera l'effettuazione di turni di lavoro a rotazione, nella fissazione dei quali, per altro, è vincolata ai criteri, posti dalla Commissione provinciale, di cui si è già fatto cenno. Per le località per le quali la Commissione provinciale abbia imposto l'avviamento secondo lo stato di bisogno, la Commissione locale fissa la relativa graduatoria delle precedenzae, vincolante per la sezione. Il sistema che ne deriva è ispirato alla conciliazione dell'obiettività dell'avviamento con eventuali particolari condizioni locali, pur condizionando l'esercizio di poteri discrezionali al rispetto di criteri fissati in una sede, quella provinciale, sottratta a pressioni particolaristiche.

Spetta, pertanto, alla sezione di provvedere sulla richiesta numerica; emerge, per altro, da quanto precede che la sezione è sprovvista di poteri discrezionali in materia, dovendo prescegliere i lavoratori da avviare, oltre che in ragione della qualifica indicata dal datore di lavoro, secondo la graduatoria delle precedenzae ovvero secondo i turni fissati dalla Commissione locale.

Nel caso della richiesta nominativa, il relativo nulla-osta per l'assunzione, di competenza della Commissione locale, è finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la richiesta nominativa stessa. L'intervento della Commissione è giustificato dall'eccezionalità della richiesta nominativa ed è, comunque, sprovvisto di discrezionalità, giacché, accertato che si versa in una delle ipotesi previste (successivo articolo 11), il nulla-osta deve essere necessariamente rilasciato. Analoghe considerazioni valgono per la convalida del nulla-osta rilasciato provvisoriamente dalla sezione, nei casi di urgenza (articolo 12).

La previsione annuale del fabbisogno di manodopera da parte della Commissione locale, si inquadra nel sistema degli strumenti di politica della occupazione. Tale previsione è destinata, nel caso di carenza di manodopera, ad attivare l'ufficio provinciale e regionale del lavoro per interventi atti a favorire la mobilità dei lavoratori nell'ambito della circoscrizione provinciale e regionale nonché a fornire elementi alla Commissione regionale per la manodopera agricola per i provvedimenti di propria competenza (in specie quelli di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 3).

Nel caso di eccedenza della manodopera disponibile rispetto al fabbisogno, le varie previsioni locali, confluendo a livello provinciale e regionale, contribuiranno ovviamente alla ponderata determinazione degli interventi in materia assistenziale, di formazione professionale, di insediamento di iniziative economiche pubbliche e parapubbliche, di incentivazione in genere.

Dell'importanza e del particolare significato da attribuirsi al compito, affidato alla Commissione locale, di compilare gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati, si è già detto. Qui giova aggiungere anzitutto che nulla viene innovato per quanto riguarda gli elenchi nominativi in sé considerati, cioè con riferimento alla loro natura e all'efficacia che deriva dall'iscrizione in essi. Le modifiche proposte concernono la titolarità della funzione pubblica della compilazione degli elenchi che viene trasferita dal servizio per i contributi agricoli unificati alla Commissione locale; trasferimento, per altro, parziale, giacché esso non investe i lavoratori propriamente autonomi — riguarda, infatti, lavoratori esclusivamente subordinati e quelli che, pur svolgendo anche attività di lavoratore autonomo, sono equiparati ai subordinati per effetto dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 — e non investe l'intero procedimento, che nella parte finale — pubblicazione — rimane affidato al servizio.

La disposizione di cui al n. 5 dell'articolo 7, in particolare, affermata implicitamente l'annualità degli elenchi principali — così denominati secondo la locuzione di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 — impone alla Commissione locale di curarne la compilazione entro 20 giorni dalla fine dell'anno cui si riferiscono; analoga disciplina contempla per la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali — la cui denominazione e periodicità vengono egualmente mutate dall'articolo 12 del regio decreto citato.

I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del provvedimento si riferiscono in particolare all'accertamento delle giornate — di lavoro autonomo — prestate dai succitati lavoratori di cui all'articolo 8 della legge n. 334. Si tratta di giornate di lavoro che, per la natura autonoma di questo, sfuggono al vaglio della sezione e, quindi, non possono essere accertate attraverso il normale criterio del recepimento dei dati del collocamento. Non rimane che far riferimento al terreno coltivato autonomamente dal lavoratore, ed alla attività produttiva svolta, si intende auto-

nomamente dallo stesso. Il criterio dei valori medi, introdotto con il presente provvedimento, che viene così a colmare una lacuna legislativa, appare aderente alla necessità dell'accertamento più esatto possibile delle giornate e nello stesso tempo offre la possibilità di superare l'ostacolo, praticamente insormontabile, dell'effettiva individuazione delle singole prestazioni lavorative. L'articolazione provinciale della fissazione dei valori medi garantisce una soddisfacente aderenza degli stessi alle varie situazioni locali, a volte profondamente diverse tra loro, esistenti nell'agricoltura del nostro paese; l'approvazione ministeriale, infine, offre la possibilità di eventuali temperamenti e mette al sicuro da risultati aberranti.

Il penultimo comma dell'articolo 7 del provvedimento disciplina i ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione locale, tenendo distinte quelle relative al collocamento dalle altre.

Per le prime è previsto il ricorso gerarchico improprio al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro; si è tenuto conto, così, del fatto che questi è il responsabile del servizio del collocamento nella provincia ed anche della sua qualità di presidente della Commissione provinciale per la manodopera agricola; il parere di quest'ultima, per altro, consente la partecipazione dei sindacati alla fase contenziosa del collocamento.

Per le previsioni del fabbisogno di manodopera — è appena il caso di farvi cenno — non è previsto ricorso, trattandosi di formulazioni di giudizio, senza conseguenze a carico di terzi, liberamente apprezzabili in sede superiore.

Per le deliberazioni relative all'accertamento dei lavoratori, attesa la particolare delicatezza della materia, è previsto uno specifico sistema di ricorsi, disciplinato dall'articolo 17.

L'ultimo comma dell'articolo 7 risponde ad evidenti esigenze garantistiche, contenute, per altro, strettamente nell'ambito della verifica della rispondenza degli atti della Commissione locale alla legge; in tal modo la legalità trova efficace tutela senza che venga pregiudicata la libertà di valutazioni propria della Commissione locale.

L'articolo 8 del provvedimento prevede una eccezionale procedura, intesa a consentire l'accertamento delle giornate di lavoro subordinato prestate da lavoratori agricoli assunti in violazione della disciplina introdotta.

L'articolo 8, in altri termini, riguarda le giornate di lavoro di cui la sezione non può

avere notizia perché essa non ha effettuato l'avviamento ovvero perché il datore di lavoro, nei casi di assunzione diretta (articoli 10 e 13) ha omesso le prescritte comunicazioni.

Nel caso in cui, invece, vi siano stati il provvedimento d'avviamento o le prescritte comunicazioni, la sezione è in condizione di prendere nota delle giornate prestate, anche in ragione del fatto che il provvedimento di avviamento stesso contiene l'indicazione della durata del rapporto (articolo 12) e — se la durata del rapporto non è predeterminata — in ragione del fatto che il datore di lavoro è sempre tenuto a dare comunicazione della cessazione del rapporto (articolo 14).

Il procedimento previsto dall'articolo 8 è ispirato a particolare rigore: decadenza e condizioni di ricevibilità della domanda; tali cautele si giustificano, per altro, per tener fermo il più possibile il principio della compilazione degli elenchi nominativi sulla base delle risultanze degli atti del collocamento.

Le comunicazioni all'ispettorato del lavoro ed all'ufficio del servizio dei contributi agricoli unificati sono finalizzate, rispettivamente, al perseguimento delle violazioni delle norme ed all'attivazione dei compiti ispettivi derivanti dal presente provvedimento al servizio stesso.

L'articolo 9 disciplina l'accertamento dell'effettivo possesso della qualifica dichiarata dal lavoratore all'atto dell'iscrizione. Viene salvaguardato l'interesse del lavoratore ad ottenere in ogni caso l'immediata iscrizione, ma nel contempo viene assicurata la funzionalità del servizio — che impone che il lavoratore avviato abbia effettivamente le capacità professionali richieste dal datore di lavoro — rimettendosi l'attribuzione della qualifica alla Commissione locale, nei casi in cui manchino precedenti lavorativi ovvero manchi una congrua documentazione delle capacità professionali vantate.

La pubblicità della lista, imposta dal quarto comma dell'articolo 9, contribuisce a garantire l'imparzialità della funzione e, nel contempo, contribuisce all'avvicinamento degli amministrati al pubblico ufficio.

L'ultima parte dell'articolo è ovviamente preordinata a rendere più agevole la compensazione della manodopera ai vari livelli, consentendo, tra l'altro, ai lavoratori di venire tempestivamente a conoscenza delle possibilità di occupazione che si presentano in località diverse da quella di residenza.

L'articolo 10, nell'imporre l'onere per il datore di lavoro di richiedere la manodopera di cui ha bisogno alla sezione ed in partico-

lare a quella del luogo della prestazione, ribadisce il principio già enunciato ed operante per effetto del primo comma dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La regola generale secondo la quale le assunzioni devono avvenire per il tramite dell'ufficio di collocamento è, per altro, temperata da due eccezioni, intese a secondare esigenze particolarmente sentite.

Si è prevista anzitutto un'eccezione a favore dei coltivatori diretti, che per la distanza dell'azienda dalla sezione, superiore ai 3 chilometri, verrebbero a trovarsi in una situazione di particolare disagio nell'effettuare la richiesta di manodopera; l'assunzione diretta, per altro, è limitata a non più di due lavoratori e a non più di 51 giornate ciascuno. Questa ultima condizione evidenzia che l'agevolazione è ammessa, oltre che in ragione della distanza dall'ufficio di collocamento, anche in considerazione del fatto che i coltivatori diretti in genere si avvalgono limitatamente e saltuariamente di lavoratori dipendenti, in quanto i titolari dell'impresa provvedono manualmente, personalmente e con l'aiuto dei propri familiari, alla coltivazione del fondo ed alle altre attività agricole.

L'assunzione diretta dei parenti e degli affini entro il terzo grado è giustificata anzitutto dal particolare rapporto che lega il datore di lavoro al lavoratore da assumere ed anche dall'esigenza di evitare inutili appesantimenti burocratici; diversamente, infatti, il lavoratore sarebbe costretto ad iscriversi nelle liste di collocamento e il datore di lavoro a farne richiesta nominativa, e non potrebbe non essere richiesta nominativa in considerazione appunto della parentela e dell'affinità. Il tutto si risolverebbe in una mera registrazione da parte della sezione dell'avvenuta assunzione; risultato che si ottiene più economicamente attraverso la comunicazione dell'avvenuta assunzione, da parte del datore di lavoro, alla sezione.

La citata comunicazione — prevista dal quinto comma dell'articolo 10 anche per le assunzioni effettuate dalle imprese diretto-coltivatrici, ovviamente, consentirà alla sezione di registrare l'assunzione anche ai fini della compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Con il divieto del passaggio diretto ed immediato del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, è stata eliminata un'eccezione al principio dell'obbligatorietà del collocamento, che ha dato luogo a notevoli inconvenienti e che, comunque, nel quadro della disciplina posta dal decreto, com-

porterebbe anche ostacoli all'obiettivo accertamento dei lavoratori e delle giornate da essi prestate.

Le previsioni dell'articolo 10 relative allo scambio di manodopera ed al personale assunto per concorso pubblico, riproducono sostanzialmente norme già contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rispettivamente agli articoli 11 e 12.

L'articolo 11 disciplina la richiesta di avviamento, vale a dire la richiesta che il datore di lavoro è tenuto a presentare qualora intenda effettuare assunzioni di lavoratori agricoli subordinati. Di regola tale richiesta deve essere numerica, con il che vengono evidentemente perseguite finalità, oltre che di giustizia distributiva nei casi in cui le occasioni di lavoro sono scarse, anche di protezione dei lavoratori contro eventuali discriminazioni.

La regola della richiesta numerica trova temperamento nei casi in cui l'elemento fiduciario del rapporto di lavoro assume particolare rilevanza; trattasi anzitutto, degli impiegati, che, in modo assai evidente in agricoltura, collaborano strettamente con l'imprenditore nella gestione dell'impresa; nonché del personale addetto alla vigilanza e custodia, in ordine al quale la giustificazione della richiesta nominativa è del tutto evidente.

Si è inoltre tenuta presente la circostanza che, per alcune qualifiche agricole, particolarmente rileva la capacità professionale del lavoratore, ai fini della conservazione dei beni utilizzati per la produzione e, comunque, del miglior esito delle colture e degli allevamenti. Si è, pertanto, previsto un meccanismo di particolare flessibilità — il cui funzionamento è rimesso alla Commissione provinciale — il quale consente di conciliare le esigenze della produzione con quelle della tutela dei lavoratori, ed assicura, altresì, il puntuale e tempestivo adattamento al variare delle condizioni economiche e sociali del settore.

Le altre norme contenute nell'articolo 11, riguardano adempimenti chiaramente preordinate al raggiungimento di finalità già illustrate.

L'articolo 12 disciplina l'avviamento al lavoro, vale a dire il procedimento attraverso il quale il pubblico ufficio provvede sulla richiesta di manodopera avanzata dal datore di lavoro.

Sulla richiesta numerica provvede la sezione di collocamento, vincolata peraltro al rispetto della graduatoria delle precedenzae o dei turni di lavoro a rotazione, fissati dalla commissione locale.

Sulla richiesta nominativa, invece, provvede la commissione locale, la quale non ha possibilità di valutazione discrezionale, dovendo limitare il proprio sindacato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal decreto per la richiesta nominativa stessa.

L'articolo 13 ammette la liceità di assunzioni dirette effettuate in casi di urgente e grave necessità. Tale deroga al principio della necessaria intermediazione dell'ufficio di collocamento, nel mentre si giustifica per l'eccezionalità degli eventi e l'importanza degli interessi contemplati, viene circondata da rigorose cautele, intese ad evitare abusi e lo svuotamento nella pratica della disciplina introdotta.

Pertanto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro è investito della responsabilità di mantenere l'applicazione della norma nei limiti dell'eccezionalità che l'ispira, nonché del compito di curare che da tali assunzioni d'urgenza non derivino per i lavoratori effetti negativi ai fini previdenziali.

L'articolo 14 disciplina principalmente la raccolta, presso la sezione, delle notizie che riguardano le vicende del rapporto di lavoro dopo l'avviamento. Tali notizie risultano necessarie soprattutto ai fini della compilazione degli elenchi nominativi, nei quali — come è evidente — deve essere indicato per ciascun lavoratore l'esatto numero di giornate prestate. Risponde, pertanto, ad una effettiva necessità, l'obbligo imposto al datore di lavoro, munito di opportuna sanzione, di dare tempestiva notizia alla sezione delle fondamentali vicende del rapporto di lavoro (modifica della qualifica e cessazione).

L'obbligo imposto al dirigente della sezione di corrispondere alle richieste di notizie avanzate dal servizio per i contributi agricoli unificati, è evidentemente strumentale rispetto alle attribuzioni di vigilanza del servizio stesso.

L'articolo 15 concerne il procedimento che conduce dalla compilazione degli elenchi nominativi alla loro esecutività, a seguito della pubblicazione.

L'elenco, compilato dalla commissione locale e trasmesso all'ufficio provinciale del servizio dei contributi agricoli unificati, viene da questo assoggettato preliminarmente ad una revisione meramente rivolta all'eliminazione di errori materiali, ad esempio, l'inesatta individuazione del lavoratore.

L'ufficio medesimo, inoltre, esercita un controllo che si sostanzia nel riscontro delle risultanze degli elenchi con gli atti della se-

zione, con i valori medi fissati ai sensi dell'articolo 7, nonché nel confronto dei dati dello elenco nominativo con i risultati delle ispezioni preventivamente effettuate dal servizio.

Qualora il controllo suindicato porti all'accertamento della non completa rispondenza dei dati degli elenchi agli atti e, comunque, alle notizie in possesso dell'ufficio, si dà luogo al riesame da parte della commissione locale.

La nuova deliberazione della commissione locale, che deve essere tempestiva e opportunamente motivata, preclude ogni ulteriore sindacato da parte dell'ufficio provinciale del servizio. Tuttavia, a rimedio di illegittimità di particolare evidenza, è prevista l'attivazione dell'intervento del Ministero del lavoro; intervento peraltro, che deve considerarsi come del tutto eccezionale, giacché è rimesso normalmente agli istituti previdenziali tenuti alle prestazioni il compito di perseguire, in sede contenziosa, l'eliminazione di eventuali illegittimità.

Da quanto precede, risulta la particolare importanza della norma contenuta nel quarto comma dell'articolo 15.

Il successivo articolo, oltre che per la norma transitoria contenuta nel primo comma, si segnala particolarmente per la disciplina di cui al secondo comma, ispirata alla conciliazione di opposte esigenze. Si tratta della necessità di assicurare la funzionalità della commissione locale — di evidentissima rilevanza nell'economia del complesso normativo introdotto con il decreto-legge — e della esigenza di garantire il più estesamente possibile la partecipazione delle categorie interessate alla gestione del collocamento.

L'articolo 17 concerne la materia dei ricorsi avverso le risultanze degli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura. Trattasi ovviamente degli elenchi divenuti esecutivi a seguito della pubblicazione e sui quali, quindi, si è già esaurito il controllo del servizio per i contributi agricoli unificati.

L'articolo prevede due gradi di ricorso: il primo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, il secondo al Ministero.

Il ricorso può essere esperito dai lavoratori che ritengano di essere stati illegittimamente esclusi dall'elenco nominativo nonché da quei lavoratori che ritengano di aver ottenuta un'attribuzione di giornate in numero inferiore a quello delle giornate effettivamente prestate; ammessi al ricorso sono anche — come si è visto — gli enti erogatori delle prestazioni previdenziali.

Di particolare importanza e significato è la norma di cui al quarto comma dell'articolo 17, la quale realizza, a favore del ricorrente, il rovesciamento del principio del silenzio-rifiuto. Tale norma è ispirata ad esigenze di celerità e di snellezza delle procedure, ma soprattutto vuole avere un significato di principio tendendo ad una nuova impostazione dei rapporti tra pubblici uffici ed amministrati.

Il richiamo delle norme di cui al comma quarto dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ha lo scopo di garantire ai lavoratori, per un periodo massimo di cento giorni, il godimento delle prestazioni previdenziali, qualora sia pendente ricorso avverso le risultanze dell'elenco nominativo, riguardanti il lavoratore medesimo. L'esclusione dell'effetto sospensivo nel caso dei ricorsi prodotti dagli istituti previdenziali è giustificata da motivi d'ordine sociale, particolarmente evidenti con riferimento all'assistenza di malattia.

L'articolo 18 pone norme transitorie riguardanti la compilazione degli elenchi nominativi.

La nuova procedura introdotta dal decreto legge, per ovvie esigenze connesse all'attuazione pratica di una disciplina del tutto nuova oltre che complessa, diviene operante con decorrenza dal 1° luglio 1970 nelle province del centro-nord e dal 1° gennaio 1971 nelle province del meridione e delle isole.

Le vecchie norme, riferentisi al meridione ed alle isole che — come si è visto — hanno perso efficacia per effetto del decorso del termine del 31 dicembre 1969, contemplato dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 334, vengono richiamate in vigore in modo da coprire, appunto, il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970. Tali norme, pertanto, avranno un'ulteriore efficacia di un anno, peraltro con la sostituzione delle Commissioni comunali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con le Commissioni locali istituite con il decreto-legge; sostituzione che diverrà operante, per evidenti esigenze funzionali, in ogni singola località, solo al momento dell'insediamento della nuova Commissione.

L'articolo 19 concerne essenzialmente l'accertamento contributivo, che rimane attribuito agli uffici del servizio per i contributi agricoli unificati.

La portata innovativa dell'articolo sta anzitutto nel richiamare definitivamente in vigore le norme, relative all'accertamento contributivo nel meridione e nelle isole a suo

tempo introdotte con le leggi 18 dicembre 1964, n. 1412 e 12 marzo 1968, n. 334, che hanno perso efficacia con il decorso del termine del 31 dicembre 1969, contemplato dall'articolo 7 della citata legge n. 334.

Ma l'aspetto innovativo più importante consiste nell'estensione dell'efficacia territoriale delle norme richiamate in vigore, che con decorrenza dal 1° luglio 1970, troveranno applicazione su tutto il territorio nazionale.

Si realizza in tal modo l'unificazione dei sistemi di accertamento contributivo.

La scelta effettuata nella realizzazione di talune unificazioni è ispirata all'esigenza di escludere il lavoratore dal procedimento di accertamento contributivo, rispetto al quale, quindi, il lavoratore stesso rimarrà del tutto indifferente.

Ciò è apparso opportuno, vuoi per sostanziale coerenza con l'estraneità del lavoratore al rapporto contributivo, vuoi per togliere alla funzione del collocamento ogni carattere fiscale che potrebbe, per lo meno nella fase iniziale, compromettere l'obiettivo principale del decreto-legge, che è quello di attribuire al servizio del collocamento l'effettivo controllo sul mercato del lavoro.

L'articolo 20 pone le sanzioni necessarie per rendere effettivamente operante la nuova disciplina del collocamento.

Al riguardo occorre solo evidenziare che, fatta eccezione per i reati previsti nei casi di mediazione, si tratta di sanzioni ammini-

strative; col che, nel mentre si seconda una generale tendenza alla depenalizzazione delinquantasi anche in materia di lavoro, si predispone un sistema sanzionatorio più snello e celere, ma non per questo meno efficace di quello penale.

L'articolo 21, dettato da esigenze di chiarezza, ribadisce la già illustrata permanenza del carattere pubblico e statutale del collocamento.

L'articolo 22 pone norme per facilitare la tutela da parte del lavoratore dei propri diritti innanzi al giudice ordinario: a tal fine introduce la competenza funzionale del pretore, che si risolve in una più agevole accessibilità al giudice, nonché una larga estensione del gratuito patrocinio e del beneficio delle esenzioni fiscali.

Il termine di centoventi giorni per proporre la azione, risponde all'esigenza di ridurre il più possibile la durata dell'incertezza intorno a situazioni soggettive di particolare delicatezza ed importanza.

* * *

Quanto precede rende ragione delle urgenti necessità d'ordine sociale che sono a fondamento del provvedimento adottato dal Governo.

Si confida, pertanto, che il Parlamento vorrà accordare la conversione del decreto legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

Decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29, del 3 febbraio 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli costituenti titolo per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, in connessione con le norme sul collocamento dei lavoratori medesimi, nonché di prorogare per un breve periodo transitorio la validità degli elenchi esistenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:

1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze dell'impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;

2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini salariali, previdenziali ed assistenziali.

ARTICOLO 2.

In ogni regione, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la Commissione regionale per la manodopera agricola composta dal direttore dell'Ufficio, in qualità di presidente, dal vice direttore dell'Ufficio stesso, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'Ente di sviluppo o degli Enti di sviluppo operanti nella regione designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica, da undici rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione la Commissione è presieduta dal vice direttore dell'Ufficio stesso.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. Per la validità delle riunioni

è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

ARTICOLO 3.

La Commissione regionale per la manodopera agricola ha il compito.

1) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonché le conseguenti proposte in materia di formazione professionale e di mobilità geografica dei lavoratori;

2) di impartire, in conformità alla legge e alle norme regolamentari, le disposizioni che si rendano necessarie in materia di avviamento e di accertamento dei lavoratori agricoli, per effetto delle particolari condizioni dell'agricoltura nella regione;

3) di impartire direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera agricola nell'ambito regionale, in relazione ai fabbisogni previsti od accertati nelle singole località;

4) di riferire periodicamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla attuazione delle norme legislative e regolamentari nonché delle singole direttive in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, da parte delle Sezioni di collocamento di cui al n. 2 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, operanti nella regione;

5) di formulare proposte alla Commissione centrale, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle materie di competenza;

6) di esprimere parere su questioni poste dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione e dagli Ispettorati del lavoro.

Ai fini del coordinamento con la programmazione economica regionale, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è componente del Comitato regionale per la programmazione economica.

ARTICOLO 4.

In ogni provincia, presso l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione è istituita la Commissione provinciale per la manodopera agricola, composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, in qualità di presidente, dal vice direttore dell'Ufficio stesso, da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da dieci rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro

e della massima occupazione, la Commissione è presieduta dal vice direttore dell'Ufficio stesso.

La Commissione è nominata con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica 3 anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Quando la Commissione decide i ricorsi di cui al successivo articolo 17, il vice direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è sostituito da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano.

Per ogni riunione della Commissione, ai partecipanti è corrisposto un gettone di presenza di lire 2.000, a carico del Servizio per i contributi agricoli unificati.

ARTICOLO 5.

La Commissione provinciale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di individuare particolari qualifiche per le quali è ammessa la richiesta nominativa ai sensi del successivo articolo 11, ivi comprendendo quelle conferite con titoli di studio e diplomi rilasciati da Istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

2) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le qualifiche di cui al numero precedente;

3) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso da parte del lavoratore della qualifica dallo stesso dichiarata all'atto della richiesta della iscrizione nelle liste di collocamento ai sensi del successivo articolo 9;

4) di individuare le località in cui, tenuto conto dell'elevato indice di disoccupazione, l'avviamento su richiesta numerica può avvenire non esclusivamente secondo l'anzianità di iscrizione nelle liste, ma anche in base allo stato di bisogno; di fissare i criteri secondo i quali, nei casi suindicati, la Commissione locale per la manodopera agricola di cui all'articolo successivo deve formare la graduatoria di precedenza; di fissare i criteri da seguire per i turni di lavoro a rotazione;

5) di decidere i ricorsi di cui al comma primo del successivo articolo 17.

ARTICOLO 6.

Presso le Sezioni di collocamento nella cui circoscrizione risultino residenti almeno cinquanta lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è istituita la Commissione locale per la manodopera agricola, composta dal collocatore che la presiede, da cinque rappresen-

tanti dei lavoratori, da due rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Nel caso che il numero dei lavoratori residenti iscritti negli elenchi sia superiore a cinquecento il numero dei rappresentanti dei lavoratori è elevato a sette e quello dei rappresentanti dei datori di lavoro a tre.

Qualora il numero dei lavoratori iscritti negli elenchi sia inferiore a cinquanta, i compiti spettanti alla Commissione locale sono svolti dalla Commissione istituita presso altra Sezione della provincia, scelta tra le più vicine o più agevolmente raggiungibili con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo parere della Commissione provinciale per la manodopera agricola.

Il numero degli iscritti negli elenchi ai fini previsti dai commi precedenti è riferito al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della scadenza della Commissione. Nella prima applicazione del presente decreto, il numero degli iscritti è riferito al giorno di entrata in vigore del decreto stesso.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nell'effettuare le richieste di cui al primo comma, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Commissione è nominata con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica tre anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione nella prima riunione elegge il vice presidente e il segretario nel proprio seno.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. In questo caso il presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro quarantotto ore dalla richiesta; in mancanza vi provvede il vice presidente.

Alla scadenza del triennio, un terzo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali non può essere confermato nell'incarico.

ARTICOLO 7.

La Commissione locale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di stabilire, in conformità ai criteri fissati dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 4 del precedente articolo 5, se debbono essere effettuati turni di lavoro a rotazione; di fissare i turni medesimi; di compilare ed aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenzae per l'avviamento al lavoro;

2) di rilasciare il nulla-osta per l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative, avanzate ai sensi del successivo articolo 11;

3) di convalidare l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative, autorizzato provvisoriamente dalla Sezione ai sensi del successivo articolo 12;

4) di adottare i provvedimenti definitivi di cui al comma terzo del successivo articolo 9:

5) di compilare, limitatamente ai lavoratori subordinati e in conformità ai dati forniti dalla Sezione, gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell'agricoltura, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, da trasmettere all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi del successivo articolo 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno ed entro 20 giorni dalla fine del trimestre;

6) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno locale di manodopera agricola.

Ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero cinque, la Commissione locale per la manodopera agricola ha altresì il compito di accertare, su richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui al comma precedente, si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 334, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonché alle consuetudini locali.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono approvate, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le giornate accertate sono cumulate a tutti gli effetti a quelle prestate dai medesimi soggetti in qualità di lavoratori subordinati.

Avverso le deliberazioni adottate dalla Commissione locale per la manodopera agricola nell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il quale decide, in via definitiva, previo parere della Commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso avverso le risultanze degli elenchi è ammesso in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 17.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro può, con provvedimento motivato, disporre l'annullamento delle deliberazioni della Commissione locale relative ai compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo, quando queste risultino in contrasto con i criteri stabiliti dalla Commissione provinciale ovvero adottate in violazione delle norme del presente decreto.

ARTICOLO 8.

Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore può chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al successivo articolo 15 ovvero l'indicazione negli elenchi medesimi delle giornate di lavoro in tal modo effettuate, mediante domanda alla Sezione di collocamento da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi nominativi riferentisi all'anno in cui il lavoro è stato prestato. La domanda deve contenere l'indicazione del datore o dei datori di lavoro, nonché del tempo e del luogo delle prestazioni.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La Commissione locale, valutate le dichiarazioni del lavoratore, decide sulla domanda e dispone le necessarie integrazioni degli elenchi nominativi.

La Sezione dà notizia all'Ispettorato provinciale del lavoro e all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati della domanda del lavoratore e della decisione della Commissione entro otto giorni dalla decisione medesima.

ARTICOLO 9.

Il lavoratore che chiede di essere avviato al lavoro agricolo subordinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, viene iscritto dalla Sezione di collocamento in apposita lista.

Qualora il lavoratore non abbia esplicitato precedente attività lavorativa nella qualifica professionale dichiarata o non sia in possesso di idonea documentazione, il dirigente della Sezione provvede alla iscrizione in base alla richiesta ricevuta, rimettendo alla Commissione locale per la manodopera agricola la definitiva determinazione della qualifica professionale ai fini dell'avviamento al lavoro.

In ogni caso il dirigente della Sezione, tenuto conto anche dell'eventuale qualifica secondaria dichiarata dal lavoratore, propone a questi la iscrizione contemporanea nella lista di altro o altri settori produttivi ai soli fini dell'avviamento al lavoro.

La lista degli iscritti è esposta al pubblico presso la Sezione ed è aggiornata alla chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.

Le Sezioni comunicano settimanalmente le eccedenze di manodopera e le offerte di lavoro rimaste insoddisfatte agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, i quali provvedono con eguale periodicità a portarle a conoscenza del pubblico su tutto il territorio nazionale. Le comunicazioni al pubblico devono essere effettuate anche a mezzo di affissione presso le Sezioni.

ARTICOLO 10.

Chiunque intenda assumere alle proprie dipendenze lavoratori agricoli deve farne richiesta, salve le eccezioni previste dal presente decreto, alla sezione nella cui circoscrizione deve essere eseguita la prestazione di lavoro.

Qualora il luogo della prestazione è compreso nelle circoscrizioni di due o più Sezioni, la richiesta di assunzione deve essere rivolta alla Sezione nel cui territorio è ubicato il nucleo aziendale maggiore.

Alle imprese diretto-coltivatrici, qualora l'azienda sia ubicata a distanza superiore a tre chilometri dalla sede della Sezione, è consentita l'assunzione diretta di non più di due lavoratori agricoli e per non più di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno.

È consentita l'assunzione diretta di parenti ed affini entro il terzo grado.

Nei casi di cui ai commi terzo e quarto, è fatto obbligo all'imprenditore di dare comunicazione dell'assunzione alla Sezione entro trenta giorni.

Nel caso in cui la Sezione non possa provvedere sulle richieste numeriche per mancanza di lavoratori iscritti, trasmette d'ufficio la richiesta

ad altra Sezione, in conformità alle direttive di cui al n. 3) del precedente articolo 3.

È vietato il passaggio del lavoratore agricolo direttamente ed immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

È ammesso lo scambio di manodopera di cui all'articolo 2139 del codice civile.

Il lavoratore agricolo, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento di qualsiasi altra Sezione del territorio nazionale.

La richiesta di trasferimento può essere presentata alla Sezione di collocamento del comune di residenza o a quella nelle cui liste il lavoratore intende trasferire la propria iscrizione. Le Sezioni interessate provvedono a trasmettere gli atti necessari al trasferimento dell'iscrizione.

Lo Stato e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di cui al comma primo, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga per concorso pubblico.

ARTICOLO 11.

La richiesta di avviamento deve essere numerica per qualifica professionale e deve contenere l'indicazione della durata del rapporto di lavoro. È ammessa l'indicazione di durata a tempo indeterminato, stagionale e comunque con approssimazione, qualora sia giustificata dall'a particolare natura del lavoro da eseguire.

La richiesta di avviamento può essere nominativa quando concerne la assunzione:

a) di impiegati amministrativi e tecnici con mansioni direttive, di concetto e d'ordine;

b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 1) del precedente articolo 5;

c) di un dipendente destinato esclusivamente a compiti di fiducia connessi alla vigilanza ed alla custodia. Tale numero, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche aziendali, può essere elevato a tre dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola.

L'elenco delle qualifiche per le quali è ammessa la richiesta nominativa è esposto al pubblico presso ogni Sezione della provincia, con la indicazione della data dell'ultima deliberazione della Commissione provinciale per la manodopera agricola sull'elenco stesso.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro titolari di aziende agricole grandi e medie sono tenuti a dichiarare alla Sezione competente il piano colturale previsto per l'anno successivo ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera. La dichiarazione deve contenere altresì l'indicazione degli eventuali rapporti di partecipazione familiare, di colonia, e di salariato fisso per i quali è prevista la prosecuzione nell'anno successivo medesimo.

La dichiarazione è comunicata alla Commissione locale per la manodopera agricola ai fini della formulazione della previsione annuale del fabbisogno di manodopera agricola.

La Sezione è tenuta a dare precedenza alle richieste di avviamento avanzate dai datori di lavoro che abbiano effettuato la dichiarazione di cui al comma quarto del presente articolo.

ARTICOLO 12.

In caso di richiesta numerica, l'avviamento al lavoro ha luogo in ragione dell'anzianità di iscrizione del lavoratore nella lista, ovvero dei diversi criteri di cui all'articolo 5, punto 4), secondo la graduatoria delle precedenze approvata dalla Commissione locale per la manodopera agricola ai sensi del n. 1) del precedente articolo 7.

La graduatoria delle precedenze è esposta al pubblico presso la Sezione.

Il nulla-osta per le richieste nominative previste dall'articolo precedente è rilasciato dalla Commissione locale per la manodopera agricola. Nei casi di motivata urgenza il nulla-osta è provvisoriamente rilasciato dalla Sezione e convalidato dalla Commissione medesima entro 8 giorni.

Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa la Commissione locale per la manodopera agricola deve dare motivazione scritta su apposito verbale in duplice esemplare, uno da conservare presso la Sezione e l'altro presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Copia del verbale deve essere notificato immediatamente al datore di lavoro richiedente.

Nel caso in cui la Commissione locale per la manodopera agricola negli la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide in via definitiva, previo parere della Commissione provinciale per la manodopera agricola.

La Sezione, anche nel caso di richiesta nominativa, indica nel provvedimento di avviamento la durata del rapporto dichiarata nella richiesta di avviamento, nonché la retribuzione prevista dai vigenti contratti collettivi. La Sezione rimette copia del provvedimento di avviamento al lavoratore e ne conserva un'altra per eventuali certificazioni a richiesta degli interessati.

A richiesta del lavoratore interessato, la Sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti del collocamento.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa o per giustificato motivo determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.

ARTICOLO 13.

Nel caso in cui vi sia urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alle scorte vive, agli impianti o ai beni prodotti e non vi sia possibilità di rivolgersi tempestivamente alla competente Sezione ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento, è data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per far fronte al pericolo di danno.

Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione entro otto giorni dall'assunzione medesima con l'indicazione della durata del rapporto, alla Sezione del luogo ove si svolgono i lavori. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, cui la co-

municazione suindicata deve essere trasmessa immediatamente, cessato il pericolo di danno e l'urgenza di provvedere, intima al datore di lavoro di porre termine al rapporto ove questo sia continuato e dà disposizioni per l'annotazione, a cura della Sezione o delle Sezioni nella cui circoscrizione risultano residenti i lavoratori assunti direttamente, delle giornate di lavoro dai medesimi prestate.

ARTICOLO 14.

Entro otto giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Sezione che ha provveduto all'avviamento.

In caso di modifica della qualifica durante lo svolgimento del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione entro otto giorni alla Sezione che ha provveduto all'avviamento.

Il dirigente della Sezione fornisce all'ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati le notizie da questo richieste circa gli avviamenti effettuati e i rapporti di lavoro che abbiano avuto durata diversa da quella indicata nel provvedimento di avviamento.

ARTICOLO 15.

Gli elenchi compilati a norma del n. 5) dell'articolo 7 dalla Commissione locale per la manodopera agricola sono trasmessi, con la relativa documentazione, a cura della Sezione, all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati che provvede a renderli esecutivi mediante la pubblicazione, dopo averli integrati con i dati relativi alle prestazioni di lavoro agricolo non dipendente.

L'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati apporta direttamente modifiche agli elenchi compilati dalla Commissione locale al fine di correggere eventuali errori materiali.

Nei casi in cui, prima della pubblicazione, l'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati accerti posizioni individuali, risultanti dagli elenchi compilati dalla Commissione locale, non rispondenti agli atti del collocamento, ad effettive prestazioni di lavoro ovvero ai valori medi stabiliti ai sensi dei commi terzo e quarto del precedente articolo 7, invita la Commissione locale ad un nuovo esame, con provvedimento motivato in cui sono anche indicate le modifiche ritenute necessarie. Qualora la Commissione locale confermi, entro quindici giorni, la propria deliberazione originaria precisandone i motivi, l'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati è tenuto a pubblicare gli elenchi senza modifiche, salvo che non ravvisi motivi di manifesta illegittimità. In tal caso ne rifiuta, con provvedimento motivato, la pubblicazione, rimettendo la decisione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati dà notizia delle deliberazioni confermate, di cui al comma precedente, agli Istituti previdenziali interessati, ai fini del ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, ai sensi del successivo articolo 17.

Gli elenchi sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati, su richiesta dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, entro sessanta giorni dal loro invio da parte della Commissione locale per la manodopera agricola. Della pubblicazione, a cura del Comune, viene data notizia a mezzo di pubbliche affissioni.

ARTICOLO 16.

Sino al giorno dell'insediamento della Commissione locale per la manodopera agricola, le funzioni di questa sono esercitate dal dirigente della Sezione.

Nel caso di carenza funzionale della Commissione locale per la manodopera agricola, ovvero di ripetute, accertate violazioni da parte della medesima delle norme del presente decreto, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale di cui al precedente articolo 4, dispone lo scioglimento della Commissione locale e nel termine di trenta giorni provvede alla sua ricostituzione nei modi previsti dall'articolo 6. Fino alla ricostituzione, agli adempimenti urgenti di competenza della Commissione provvede il dirigente della Sezione di collocamento.

ARTICOLO 17.

Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla Commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Gli Uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso è di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale.

La Commissione provinciale per la manodopera agricola, sentito il ricorrente a sua richiesta ed esperite le necessarie indagini, decide entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso.

Qualora la Commissione provinciale per la manodopera agricola non si pronunci nel termine di cui al precedente comma, il ricorso si intende accolto.

Avverso le decisioni di cui al terzo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni.

Restano ferme le norme di cui al comma quarto dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

ARTICOLO 18.

Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, le Commissioni locali per la manodopera agricola provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate fino al 31 dicembre 1970. Il Servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classi-

ficazioni di lavoratori, sentito il parere delle Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, le quali restano in funzione sino all'insediamento delle Commissioni locali per la manodopera agricola di cui al presente decreto.

Nelle province diverse da quelle indicate nel comma primo, le disposizioni del presente decreto in materia di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli hanno efficacia con decorrenza dal 1° luglio 1970.

ARTICOLO 19.

Nulla è innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, nonché all'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da questi effettuate, che rimangono attribuiti al Servizio per i contributi agricoli unificati, il quale vi provvede in conformità alle vigenti disposizioni.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonché dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Alle province diverse da quelle indicate nel comma primo del precedente articolo 18 le disposizioni suddette sono estese a decorrere dal 1° luglio 1970.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

ARTICOLO 20.

Chiunque esercita la mediazione al fine dell'avviamento al lavoro di lavoratori agricoli o comunque in violazione delle norme del presente decreto è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Se vi è scopo di lucro la pena è della multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Le medesime pene si applicano al datore di lavoro che si avvale dell'opera del mediatore.

I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite della Sezione di collocamento sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto.

La medesima sanzione si applica al datore di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, ometta di darne comunicazione alla sezione, ovvero non ottemperi all'intimazione di cessazione del rapporto.

Il datore di lavoro che omette di dare comunicazione alla Sezione della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

La medesima sanzione si applica al datore di lavoro che omette di dare comunicazione alla Sezione della modifica della qualifica.

Per le violazioni previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo si osservano in quanto applicabili le norme della legge 3 maggio 1967, n. 317, sostituita alla competenza delle Autorità indicate nell'articolo 8 della legge medesima, la competenza del capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

ARTICOLO 21.

Le Commissioni previste dagli articoli 2, 4 e 6 esercitano funzioni pubbliche e sono organi dello Stato.

ARTICOLO 22.

Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dalla imposta complementare ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 319.

ARTICOLO 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — GAVA — CARON —
COLOMBO EMILIO

Visto. *il Guardasigilli* GAVA